

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 856**

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico

28/04/2024 - 05:45

# Indice

|  |    |
|--|----|
| 1. DDL S. 856 - XIX Leg. ....  | 1  |
| 1.1. Dati generali . . . . .   | 2  |
| 1.2. Testi . . . . .   | 3  |
| 1.2.1. Testo DDL 856. . . . .  | 4  |
| 1.3. Trattazione in consultiva . . . . .   | 10 |
| 1.3.1. Sedute . . . . .  | 11 |
| 1.3.2. Resoconti sommari . . . . .   | 12 |
| 1.3.2.1. Comitato per la legislazione . . . . .  | 13 |
| 1.3.2.1.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 23 (ant.) del 13/09/2023 . . . . . | 14 |

## **1. DDL S. 856 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 856

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 856

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, come di seguito si illustra.

Il presente decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di acquisizioni e riacquisizioni di partecipazioni azionarie di società di rilievo strategico per il paese.

In particolare, a fronte della straordinaria necessità e urgenza di consentire la realizzazione di operazioni di acquisizione o riacquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie nelle predette società, l'articolo 1, comma 1, del decreto contiene un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023.

Inoltre, la predetta disposizione di cui all'articolo 1 demanda la definizione delle operazioni societarie da realizzare ad uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Quanto all'articolo 7 del suindicato decreto legislativo n. 175 del 2016, esso prevede, tra l'altro, che: *"1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali (...). 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1".* Con riferimento, invece, al successivo articolo 8, lo stesso dispone che *"1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima (...)"*.

Il medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede, altresì, che agli oneri derivanti dai precedenti periodi, nel limite massimo di euro 2.525 milioni per l'anno 2023, si provveda



mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in conto residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La richiamata disposizione prevede, altresì, che le già menzionate somme versate all'entrata del bilancio dello Stato possano essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle finalità previste dai suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 del decreto-legge ne disciplina l'entrata in vigore, prevedendo che essa abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e ne prevede espressamente la presentazione alle Camere per la conversione in legge.





Relazione tecnica

Il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, contiene un'autorizzazione di spesa, nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023, per l'acquisizione di partecipazioni azionarie di società di rilievo strategico per il paese, da definirsi previa adozione di uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, nel limite massimo di euro 2.525 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in conto residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La richiamata disposizione prevede, altresì, che le già menzionate somme versate all'entrata del bilancio dello Stato possano essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò in relazione alle finalità previste dai suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di

finanziamento di investimenti di interesse strategico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023.*

**Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico)*

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*  
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

## **1.3. Trattazione in consultiva**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. Comitato per la legislazione**

## 1.3.2.1.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 23 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

23<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 9,50

IN SEDE CONSULTIVA

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(856) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico**

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(317-553, e 548-A) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(403-A) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GIORGIS (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10,15

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 854

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, sono state trasmesse in data 5 settembre



2023;

l'analisi tecnico-normativa è stata predisposta con riferimento alle disposizioni in materia di imprese (articoli 1, 2, 5 e 9), in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20), in materia di turismo (articolo 4), in materia di agricoltura (articolo 10), in materia di lavoro e politiche sociali (articolo 12), in materia di economia e finanze (articoli 24, 25 e 26) e in materia di affari europei (articolo 27);

non è stata invece prodotta l'analisi tecnico-normativa delle disposizioni recate dall'articolo 6, relativo alla partecipazione a programmi europei dell'industria dei semiconduttori, dall'articolo 7, in materia di poteri speciali per l'utilizzo di tecnologie critiche, dall'articolo 8, relativo al rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione delle imprese, dall'articolo 11, recante misure urgenti per le produzioni viticole, dall'articolo 13, in tema di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, dall'articolo 21, relativo ad interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria, dall'articolo 22, in materia di bonifiche e di rifiuti e dall'articolo 23, recante disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in relazione all'articolo 8, in materia di "rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione", che modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2018 elevando, nel caso delle grandi imprese, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale un'eventuale delocalizzazione comporta la decadenza del beneficio e l'applicazione di una sanzione, sarebbe opportuno disporre di dati circa l'attuazione della misura oggetto di modifica e prevedere il monitoraggio degli effetti di tale modifica;

con riguardo all'articolo 19, che istituisce il 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' con l'obiettivo di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, rileva che la destinazione di una dotazione finanziaria di importo limitato (18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025) a una platea molto ampia di potenziali beneficiari che, se fosse costituita dai 5.531 comuni italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, potrebbe determinare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse, con conseguente indebolimento dell'efficacia della misura;

con riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento in modo non organico alle principali aree di intervento normativo, in alcuni casi giustificando analiticamente singole disposizioni, quali le misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma di cui all'articolo 3 e a quelle relative al conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti di cui all'articolo 22, in altri casi omettendo il necessario apparato motivazionale, ad esempio con riguardo alle misure urgenti nel settore della pesca e per le produzioni viticole di cui agli articoli 10 e 11 e a quelle in materia di autotrasporto di cui all'articolo 20;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

i richiami normativi interni - utili, quando non necessari, all'individuazione dell'oggetto della disposizione - non sono sempre indicati correttamente;

nell'articolato sono utilizzate espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, oltre che ripetizioni e formulazioni discorsive;

alcuni riferimenti normativi contengono date e numeri errati o relativi a norme abrogate e sostituite;

la formulazione delle rubriche è talvolta troppo sintetica e informale e, in alcuni casi, non corrisponde

al contenuto della partizione di riferimento;  
*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*  
all'articolo 3, comma 3, nello stabilire che ciascun comune fissi l'entità del contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza, l'assenza del richiamo al comma 2 lascia supporre che anche le licenze concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo possano essere a titolo oneroso;  
all'articolo 3, il comma 4 e il primo periodo del comma 7 fanno riferimento ai «provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», che al secondo periodo del medesimo comma 7 sono indicati con l'espressione «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», ingenerando possibile confusione;  
all'articolo 3, comma 9, lettera *a*), capoverso *5-ter*, la previsione che il titolare di licenza presenti la comunicazione di inizio attività «entro [almeno] il giorno precedente all'avvio del servizio con [nella] turnazione aggiuntiva [integrativa]» è ripetuta due volte, rendendo opportuna la soppressione della seconda occorrenza;  
all'articolo 4, comma 1, l'individuazione delle cause dei costi rimborsabili con un contributo del Fondo istituito dal medesimo comma potrebbe essere formulata in modo più congruo e senza esemplificazioni;  
l'articolo 5, comma 1, prevede il riconoscimento di un incentivo «alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori», esteso, ai sensi del comma 3, «alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati» precisamente identificati. La mancata ripetizione al comma 3 della specificazione relativa al settore dei semiconduttori sembra prefigurare la possibilità che si tratti di attività di ricerca e sviluppo relative a qualunque settore, in contrasto quindi con la finalità dell'incentivo;  
all'articolo 10, il comma 1 autorizza una spesa a favore dei consorzi e delle imprese che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie aliena invasiva granchio blu, senza specificare ulteriormente le forme di tale sostegno. Il comma 2, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, è a sua volta formulato in modo discorsivo, rendendo disagevole l'individuazione precisa dei contenuti del decreto;  
all'articolo 11, comma 2, il Fondo di solidarietà nazionale citato non è univocamente identificato e i riferimenti normativi europei relativi alle dichiarazioni di produzione di uva da vino sono a disposizioni abrogate e sostituite;  
all'articolo 11, il comma 3, specificando le forme di finanziamento del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, oltre a indicare un riferimento incongruo, in quanto il comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ivi richiamato, sostituisce lo stesso comma 3 dell'articolo 15, che quindi ha al suo interno la previsione del suo meccanismo di finanziamento annuale, tramite tale rinvio fa poi riferimento a un meccanismo di finanziamento (inserimento nella tabella E allegata alla legge finanziaria, poi legge di stabilità) non più vigente, giacché il testo vigente della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) non prevede più alcun meccanismo analogo. Al riguardo occorre valutare se espungere del tutto il riferimento al finanziamento annuale, con una formulazione più semplice;  
all'articolo 12, il comma 6 prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana e di Alitalia Cityliner; tali incentivi sembrano riferiti a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, anche se tale previsione non è espressamente indicata nel testo, che dovrebbe essere quindi integrato in tal senso, come già avvenuto per analoghe previsioni del decreto-legge n. 48 del 2023;  
all'articolo 14, il comma 4, lettera *b*), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva un aumento di capitale della società Stretto di Messina «d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; di norma, la formula di accordo tra autorità pari ordinate quali i Ministeri è il concerto, a meno di una limitata modalità di consultazione, per la quale si impiega l'espressione: «sentito il

Ministero»;

[all'articolo](#) 19, il comma 1 istituisce un fondo per sostenere i piccoli comuni, che programmano interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, e i commi da 3 a 7 definiscono taluni aspetti procedurali. In particolare, il comma 4 prevede che la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari siano approvati «con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», mentre il comma 5 prevede che il comune beneficiario di finanziamento è tenuto a stipulare il contratto per i lavori «entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento», decreto che tuttavia non è previsto in nessuna delle fasi procedurali fissate nei commi precedenti. A tale riguardo, appare opportuna una correzione formale sia nel caso in cui si intenda che il finanziamento è concesso con la pubblicazione della graduatoria e dell'elenco ai sensi del comma 4, sia nel caso contrario, inserendo - in questa seconda ipotesi - un comma 4-*bis* che preveda un termine per l'adozione del decreto di concessione del finanziamento e individui l'autorità che deve procedere all'adozione dello stesso;

all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, la formula di copertura finanziaria degli oneri non è coerente con quella della lettera *a*) del comma 8, alla quale andrebbe uniformata. In termini più generali, le formule di copertura finanziaria nel decreto riportano spesso lievi imprecisioni o difformità che richiedono numerosi interventi in sede di coordinamento formale;

all'articolo 20, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto non debbano più pagare il contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti previsto dall'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011, che tuttavia resta dovuto dagli altri soggetti previsti dalla norma. Il comma deve quindi essere riformulato poiché non sopprime il contributo in parola, ma prevede che lo stesso contributo non sia dovuto da una delle categorie di soggetti su cui attualmente grava;

all'articolo 23, il comma 1, lettera *a*), numero 1), aggiunge al comma 3 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 un periodo finale che prevede l'utilizzo, per il completamento di alcuni interventi, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di due specifici programmi di due differenti missioni. Tali somme sono individuate come quelle «soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, [e che] possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», agli interventi predetti. Tale formulazione tuttavia non rende univocamente identificabili le somme, poiché in primo luogo non chiarisce cosa si intenda con l'espressione «soggette al piano» e, in secondo luogo, il piano a cui si fa riferimento non è univocamente individuato, né sembra del tutto congruente il riferimento al decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale articolo infatti prevede, al comma 1, un decreto meramente ricognitivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica ai fini dell'effettuazione di operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Sembra quindi necessario identificare puntualmente il piano al quale si fa riferimento, eventualmente con l'inserimento degli opportuni riferimenti normativi, e indicare più chiaramente in che senso le somme siano «soggette» al piano medesimo; appare altresì utile specificare che, come si desume dalla lettura della relazione illustrativa e della relazione tecnica, gli interventi ai quali le somme dovrebbero essere finalizzate sono quelli in favore della Guardia di finanza; la lettera *b*) del medesimo comma 1 aggiunge un comma 6-*bis* all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Il terzo periodo del suddetto comma 6-*bis* provvede alla copertura degli oneri «mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56»; tuttavia i citati commi da 2 a 5, nel concedere crediti di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas, non indicano, né quantificano le risorse a tal fine destinate; la rubrica del capo IV, recante «Disposizioni finanziarie», non appare congrua, in primo luogo perché

la medesima rubrica è recata anche dall'articolo 28 del decreto-legge, che si trova però correttamente nel capo V, e in secondo luogo perché non sembra corrispondere al contenuto degli articoli da 24 a 27, che compongono il capo. Questi articoli, in particolare, disciplinano un termine per l'accesso a una detrazione fiscale (articolo 24), l'obbligo di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in caso di crediti d'imposta non utilizzabili (articolo 25), l'istituzione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse (articolo 26) e l'applicazione dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo, che prevede che non siano comunque soggette a riduzione le imposte;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, anche rispetto alla misura previgente;

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 26, al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;

invita, inoltre, a valutare la ridefinizione dei requisiti per l'accesso al 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' di cui all'articolo 19, così da evitare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse e salvaguardare l'efficacia della misura;

sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*, raccomanda che i riferimenti normativi esterni siano citati in modo appropriato e uniforme; raccomanda che le disposizioni oggetto di abrogazione siano indicate espressamente; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, invita le Commissioni di merito a valutare la modifica delle disposizioni che seguono:

all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della licenza» inserire le seguenti: «di cui al comma 2»;

all'articolo 3, al comma 4 e al primo periodo del comma 7, sostituire le parole: «dai provvedimenti attuativi» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;

all'articolo 3, comma 9, lettera a), capoverso 5-ter, sopprimere le parole: «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa»;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti» con le seguenti: «costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, dell'acquisto di servizi non previsti e della riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti nonché degli altri costi derivanti dai predetti eventi eccezionali»;

all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» inserire le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori»;

all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1»;

all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «Fondo di solidarietà nazionale» inserire le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» e sostituire le parole da: «dell'articolo 185-ter» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;

all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;

all'articolo 12, comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 14, comma 4, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto»;

all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» con le seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti»;

all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «allo scopo» inserire la seguente: «parzialmente»;

all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» con le seguenti: «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci»;

all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e della digitalizzazione» inserire le seguenti: «per il Corpo della guardia di finanza»;

all'articolo 23, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, dopo le parole: «corrispondente utilizzo delle risorse» inserire le seguenti: «destinate alle finalità»;

sostituire la rubrica del capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 856

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

l'acquisizione da parte dello Stato di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico è una forma di investimento in settori reputati di interesse nazionale, che configura una misura di intervento pubblico diretto a tutela degli interessi nazionali in settori di rilevanza strategica, distinta rispetto all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo nell'esigenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge si compone di due articoli, uno dei quali relativo all'entrata in vigore, di contenuto specifico e corrispondente all'ambito materiale descritto nel titolo;

l'acquisizione di partecipazioni di società azionarie di rilievo strategico per il paese è definita previa adozione di uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 317-553, e 548-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il testo unificato del disegno di legge formulato dalla Commissione, di iniziativa parlamentare, reca

modifiche alla legge n. 92 del 2004;

la prima novella prevede l'indizione con cadenza annuale, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno, già proposta con il disegno di legge n. 317;

una seconda novella mira ad istituire un fondo per la promozione dei *"Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 548;

la terza novella attribuisce, infine, un finanziamento alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacriario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste, così come proposto dal disegno di legge n. 533;

pur essendo rivolte a destinatari diversi, le misure in questione sono ispirate dal comune obiettivo di diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e di promuovere la cultura del ricordo e della memoria nazionale rispetto agli eventi storici in questione. Le misure potrebbero, dunque, avere un impatto significativo in termini di conservazione della memoria e di approfondimento della consapevolezza dei tragici eventi e della complessa vicenda del confine orientale anche da parte delle giovani generazioni;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 403-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico, promuovendo il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali;

per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il disegno di legge prevede l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi e l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive;

il disegno di legge tutela e promuove l'attività sportiva presso le giovani generazioni sia nella sua funzione educativa, legata allo sviluppo e alla formazione della persona, sia nella sua funzione sociale, come fattore di aggregazione e strumento di inclusione;

le misure introdotte dal disegno di legge potrebbero avere un impatto significativo anche in termini di promozione della salute, intesa nella più ampia nozione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.